



COMUNE DI
CORTONA

ORDINANZA n° 11 del 13/04/2023

Oggetto: Prevenzione di caduta alberi sulla sede ferroviaria e prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie.

IL SINDACO

VISTA la nota Fasc. n.2023-2187/Gab. Prot. Civ. della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, presa in carico da questo Ente il 06/04/2023 con prot.11771, con la quale si richiedeva di adottare iniziative atte ad evitare episodi di caduta di alberi sulla sede ferroviaria e lo sviluppo di incendi lungo le linee ferroviarie, in applicazione del DPR 753/80 e s.m.i., anche in considerazione del perdurare del periodo di siccità che sta interessando da diversi mesi il nostro Paese;

VISTE le precedenti ordinanze in materia, che si intendono richiamate ed abrogate per quanto in contrasto con la presente;

CONSIDERATO CHE:

- rami e alberi a distanza indebita dalla linea ferroviaria in caso di caduta potrebbero interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- la presenza di covoni di grano, erbacce secche e da qualsiasi altra materia combustibile in prossimità della linea ferroviaria può comportare rischio di incendio e gravare sulla sicurezza del pubblico servizio;

RICHIAMATI gli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. 753/1980 e s.m.i.;

RITENUTO necessario garantire la pubblica incolumità, la continuità del servizio pubblico e l'efficacia dei soccorsi in caso di emergenze lungo la linea ferroviaria;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per il comune di Cortona, è l'Ing. Lisa Ortolani dell'Ufficio Ambiente;

VISTO il D.P.R. 753/1980 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

entro e non oltre il 31/05/2023.

1. Ai proprietari di terreni privati confinanti con la sede ferroviaria, il taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui all'art.52 del DPR 753/1980 e s.m.i.;

2. A tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o

incolti, adiacenti a linee ferroviarie, obbligo di tenere i terreni sgombri, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbacce secche e da qualsiasi altra materia combustibile.

In particolare, per i possessori di terreni coltivati a cereali:

3. sono tenuti anche a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro, larga almeno 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

Le condizioni di cui ai punti 1 – 2 - 3 devono essere mantenute fino al 30/09/2023.

L'inosservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro (comma 7-bis.1 dell'art.50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.).

Inoltre, l'inosservanza a quanto previsto dal DPR n.753/1980 è punita con le sanzioni amministrative di cui all'art.63 del medesimo decreto.

Inoltre, il proprietario che, in aperta violazione delle norme di sicurezza, mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita, si espone alla grave e specifica responsabilità amministrativa e penale connessa alla violazione di norme a tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.

Il Sindaco invita il personale di Polizia Locale ad effettuare, dal 01/06/2023 al 30/09/2023, controlli efficaci al fine di far rispettare a tutti i cittadini tali disposizioni e punire secondo i termini di legge gli eventuali trasgressori.

Dispone che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cortona, sul sito internet istituzionale del Comune di Cortona, dandone massima diffusione.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Polizia Municipale di Cortona.
- Società R.F.I. S.p.A Direzione territoriale e Produzione di Firenze;
- Comando Provinciale Carabinieri Arezzo;

Inviata per conoscenza a:

- Regione Toscana
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Arezzo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione;
- il ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

(F.to) IL SINDACO
Luciano Meoni

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.